

284/2022
MOD. ARSPG

Sent. n. 9/2022 pubbl. il 28/02/2022
Rep. n. 11/2022 del 28/02/2022

N. 9/2022 R. F.

N. R.G. 123/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PESCARA

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Elio Bongrazio

Presidente

Dr. Domenica Capezzerà

Relatore

Dr. Federica Colantonio

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso presentato il 16.6.2021 da Juliet s.p.a. in qualità di mandataria di Siena NPL 2018 s.r.l., volto a promuovere la dichiarazione di fallimento di Usato & Usato Di Francesco s.r.l. con sede in Montesilvano via Verrotti 226 c.f. 01752000685;

Rilevato che Juliet s.p.a. nella denunciata qualità ha chiesto il fallimento della debitrice Usato & Usato Di Francesco s.r.l. rilevando il mancato pagamento della posta creditoria come risultante dal saldo negativo di conto corrente ed attestato sia dalla certificazione ex art. 50 TUB, sia da lettera di sollecito che da una scrittura di riconoscimento di debito;

convocati davanti al Giudice appositamente delegato richiedenti e debitrice;

acquisite informazioni a mezzo della cancelleria esecuzioni, C.C.I.A.A. e Agenzia del Territorio;

udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

rilevato che con provvedimento del Tribunale del 7.12.2021 veniva disposta l'acquisizione officiosa di informazioni al fine di poter acquisire dati utili circa la effettiva esposizione debitoria della convenuta;

considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della società resistente e la sua qualità di imprenditore soggetto a fallimento, trattandosi di società che opera tra l'altro, nel settore della commercializzazione di automezzi, motocicli, ecc;

Firmato Da: DI RUPO LUCIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 34e19cf069eab51e4367407c4e859669
Firmato Da: CAPEZZERA DOMENICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19df6bb29e501d7bb30401e2f41e18528
Firmato Da: BONGRAZIO ELIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: e93ca



ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 comma 1 L. Fall. e non risulta dimostrata – come era onere del debitore - la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal comma secondo della medesima norma;

ritenuto che, ai fini della prova dell'insussistenza dei requisiti di fallibilità, l'imprenditore è gravato dalla dimostrazione del mancato superamento congiunto delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 L.F., di guisa che l'eccedenza anche di uno solo dei detti parametri rispetto al limite normativo è di per sé sufficiente a giustificare la sottoposizione dell'imprenditore alla procedura concorsuale;

rilevato infatti che se è vero che i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono strumenti di prova privilegiata, essi, tuttavia, non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che su lui incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 25025/2020);

considerato che è stato pure precisato che la mancata produzione nel giudizio prefallimentare dei bilanci relativi al triennio antecedente alla proposizione dell'istanza di fallimento non ne impedisce la produzione in sede di reclamo, non operando nell'ambito di tale procedimento i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c. (ex ultimis Cass. sez. VI 19.02.2019 n. 4893);

ritenuto che, nella specie, sulla scorta delle informazioni acquisite in sede di istruttoria prefallimentare ed in assenza di prova positiva alcuna del mancato superamento del requisito dimensionale, debba essere evidenziato, quanto all'esposizione debitoria, che l'Agente della Riscossione ha riferito sussistere in capo alla convenuta un debito derivante da avvisi di addebito e cartelle di pagamento per un importo pari ad €7.184.567,00 circa e tale dato offre positivo riscontro del contrario, ossia dell'eccedenza dei debiti rispetto al previsto limite (tenendo conto in ogni caso del debito di Euro 252.409,00 nei confronti dell'istante per il fallimento);

ritenuto che hanno rilievo solo i fatti esistenti al momento della decisione e non quelli sopravvenuti tanto è vero che la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta (Cass. 8609/2020);

rilevato in vero che la ratio sottesa al principio di diritto sopra esposto è quella di impedire comportamenti strumentali, che di fatto renderebbero ogni sentenza dichiarativa di fallimento ontologicamente precaria ed eventualmente inutiliter data, rimettendo, di fatto, ad un elemento estraneo, ossia al comportamento del soggetto fallito e/o di terzi soggetti le sorti di un giudizio volto a garantire interessi superindividuali e, dunque, vertente su materia indisponibile;



rilevato che va ancora aggiunto che ai fini dell'accertamento dei debiti scaduti va tenuto conto anche di quelli contestati, essendo essi, comunque, rilevanti quale dato dimensionale dell'impresa (Cass.4257/2021);

rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall., che dagli atti risulta:

che la debitrice non ha soddisfatto il credito dell'istante ammontante a complessivi € 252409,00 circa sebbene portato dal saldo negativo di conto corrente, attestato sia dalla certificazione ex art. 50 TUB, sia da lettera di sollecito che da una scrittura di riconoscimento di debito, elementi da cui si desume che la medesima non è in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;

che la convenuta risulta gravata da una robusta esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 7.184567,00 circa;

che, a fronte della posizione debitoria, la società non risulta titolare di beni immobili (v. le informazioni in atti dell'Agenzia del Territorio) ed il capitale sociale risulta essere di €10.000,00 grandemente inferiore ai debiti stessi;

rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non ha cessato la propria attività né risulta cancellata;

considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità non può essere posta in dubbio attesa l'inesistenza di beni patrimoniali di sorta;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore risultanti dagli atti eccedono la soglia di €30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L. Fall.;

P.Q.M.

DICHIARA

il fallimento di **Usato & Usato Di Francesco s.r.l. con sede in Montesilvano via Verrotti 226 c.f. 01752000685**

NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa **Domenica Capezzer** e Curatore l'avv. **Stefania Contestabile** con studio in Popoli via Cavour n. 7, professionista nota a questo ufficio ed in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico ricevuto (anche alla luce delle relazioni periodiche di cui all'art. 33 l.f. rese nelle precedenti procedure);

ORDINA

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.



DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

FISSA

il giorno 7.7.2022 ore 10,45 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso della fallita, **termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra** per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 L.F. nel testo modificato dall'art. 17 comma 1. Lett. e) del DL. 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f..

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 14.2.2022

L'Estensore

Domenica Capezzera

Il Presidente

Elio Bongrazio

